

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI PRESEZZO
E
L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI PRESEZZO O.D.V. - E.T.S.
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A CARATTERE
SOCIO – ASSISTENZIALE.**

Il giorno 31 del mese di agosto dell'anno DUEMILAVENTISEI in Presezzo

tra

- l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRESEZZO, con sede in Via Vittorio Veneto n. 1049 – 24030 Presezzo (BG), Codice Fiscale 82003210166, Partita IVA 01757940166, di seguito indicata come "*Comune*", nella persona della dott.ssa **BONATI Silvia**, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 21/07/1977, in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona, domiciliata presso la sede municipale, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta;

e

- l'Associazione-Ente del Terzo Settore AUSER VOLONTARIATO DI PRESEZZO O.D.V.- E.T.S. – C.F.91022520166 – Associazione iscritta all'ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di Regione Lombardia Rep. n. 85776 con determinazione n° 2899 del 12/12/2022, di seguito indicata come "*Associazione*", con sede in Via Vittorio Veneto n. 1267 - 24030 Presezzo (BG), nella persona del presidente pro-tempore e rappresentante legale Sig. **TOGNI Pietro**, Codice Fiscale TGNPTR49H19H046O nato a Presezzo il 19/06/1949 ed ivi residente in Via L. da Vinci n° 6.

RICHIAMATI

- ✓ il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "*Codice del Terzo settore*";
- ✓ il Codice civile;
- ✓ gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- ✓ la L.R. Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1;

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- quest’ultima norma dispone che *“i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- la Regione Lombardia con legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.
- la L.R. 1/2008, all’art. 19, promuove la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva
- il *“Codice del Terzo settore”* riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”*, e ne favorisce *“l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il comma 1, art. 55 del D.Lgs. N. 117/2017 dispone che *“le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;
- il *“Codice del Terzo Settore”* che ha abrogato la Legge 11/08/1991- n.266, prevede, all’art.56, comma 1, che *“le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- l’ *“Associazione”* è iscritta all’ufficio regionale RUNTS di Regione Lombardia, previa trasmigrazione di Ente già iscritto nei precedenti registri, con determinazione n° 2899 del 12/12/2022, repertorio n° 85776, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs.117/2017 e art. 31 comma 7 del D.M. n° 106 del 15 settembre 2020;
- *“l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”* (co. 3, art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017);
- le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell’offerta del mercato del lavoro;
- l’apporto dell’*Associazione* è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal *Comune*;

- l'*Associazione* ai sensi del vigente statuto, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
- l'*Associazione* possiede i requisiti necessari per svolgere le attività oggetto della convenzione e tali attività rientrano nelle sue finalità istituzionali;
- nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il **Comune di Presezzo**, di seguito "*Comune*", affida all'*Associazione* – Ente del Terzo Settore **AUSER Volontariato di Presezzo O.D.V. – E.T.S.**, di seguito "*Associazione*", lo svolgimento delle attività di volontariato di seguito specificate.

PROGETTO N. 1

Collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali – Attività di volontariato per accompagnamento socio – assistenziale

Ufficio referente: Ufficio Servizi Sociali

L'attività di volontariato consiste nell'accompagnamento, effettuato mediante mezzi di proprietà dell'*Associazione*, di persone disabili, anziane, temporaneamente limitate nell'autonomia o in stato di difficoltà, individuate dall'Ufficio Servizi Sociali del *Comune*, verso centri di terapia, cura e riabilitazione, enti o altri luoghi necessari per l'accesso a prestazioni, servizi o attività essenziali, favorendo la mobilità e promuovendo l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone beneficiarie.

PROGETTO N. 2

Distribuzione di corrispondenza e materiale informativo comunale

Ufficio referente: Ufficio Segreteria

L'attività consiste nella distribuzione, mediante deposito nelle cassette postali di famiglie e imprese del territorio comunale, di materiale informativo a carattere generale del *Comune* (ad esempio calendario della raccolta rifiuti, notiziari comunali, volantini istituzionali, ecc.).

L'*Associazione* è sollevata da responsabilità per eventuali mancate consegne.

Il materiale informativo viene altresì esposto nelle bacheche comunali che l'*Associazione* si impegna a mantenere in ordine e pulite.

PROGETTO N. 3

Attività di piantumazione e cura delle fioriere presso il Cimitero Comunale

Ufficio referente: Ufficio Tecnico

L'*Associazione* svolge attività di piantumazione e cura delle essenze floreali delle fioriere mobili presso il Cimitero Comunale previa concertazione con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale

PROGETTO N. 4

Raccolta e consegna derrate alimentari

Ufficio referente: Ufficio Servizi Sociali

L'*Associazione* si impegna a:

- ritirare e consegnare le eccedenze alimentari dagli ipermercati della zona al centro di distribuzione gratuita gestito dalla Conferenza San Vincenzo de' Paoli di Presezzo;

- effettuare il ritiro e la consegna, delle derrate raccolte durante le giornate delle collette alimentari.

La Conferenza San Vincenzo de' Paoli provvede a trasmettere all'Ufficio Servizi Sociali comunale il calendario delle iniziative.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI CONCESSI IN USO E DESTINAZIONE DEGLI STESSI

Il *Comune* concede in comodato d'uso all'*Associazione* i seguenti beni immobili di proprietà comunale, attualmente non utilizzati per fini istituzionali:

- adeguata unità immobiliare sita nel territorio di Presezzo, da adibire a sede operativa dell'*Associazione*, identificata al Catasto Urbano con particella n. 106 sub 706;
- autorimessa identificata al C.U. con particella n. 307 sub 706;
- autorimessa identificata al C.U. con particella n. 307 sub 711;
- autorimessa identificata al C.U. con particella n. 307 sub 712;
- autorimessa identificata al C.U. con particella n. 307 sub 713.

Entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'*Associazione* dovrà consegnare all'Ufficio Tecnico comunale:

- un documento recante l'individuazione dell'autoveicolo ricoverato in ciascuna autorimessa concessa in comodato;
- copia della carta di circolazione di ogni autoveicolo ricoverato.

Gli immobili sono concessi all'*Associazione* affinché siano utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie e di quelle delegate dal *Comune*.

È vietato ogni diverso utilizzo, se non preventivamente autorizzato dal *Comune*.

L'*Associazione* si impegna altresì a segnalare tempestivamente al *Comune* qualsiasi danno arrecato alle strutture concesse, sia da parte degli associati sia da parte di terzi.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le Parti convengono che le attività oggetto della presente convenzione potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso della sua durata, sulla base delle indicazioni espresse di comune concerto dai competenti organi comunali e dalla *Associazione*.

Il *Comune* si riserva la facoltà di integrare i progetti esistenti ovvero, previo accordo con l'*Associazione*, di istituirne di ulteriori. In tal caso, tali integrazioni costituiranno patti integrativi della presente convenzione.

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, il responsabile individuato dall'*Associazione* presenta al *Comune* una relazione sulle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'*Associazione*, per l'esecuzione delle attività in oggetto della presente convenzione, si impegna a:

- nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, nonché degli indirizzi, degli obiettivi e delle disposizioni impartite dal *Comune*, provvedere allo svolgimento delle attività garantendo la quantità e la qualità degli interventi previsti, nei limiti delle proprie disponibilità di mezzi e di risorse umane;
- garantire che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;

- durante il periodo di vigenza della presente convenzione, nella persona del proprio legale rappresentante o di altra persona dallo stesso individuata, partecipare, in coordinamento con i singoli Uffici comunali di riferimento, all'organizzazione e alla gestione delle attività di cui all'art. 1;
- all'inizio di ogni anno, comunicare al *Comune* l'elenco nominativo dei volontari adibiti ai singoli servizi, nonché ogni eventuale modifica dello stesso sopravvenuta (ingresso di nuovi volontari e/o variazioni);
- con cadenza mensile, comunicare all'Ufficio Servizi Sociali le informazioni relative ai servizi effettuati per il *Comune*, con trasmissione dei dati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8 relativo ai rimborsi spese;
- disporre adeguate aperture settimanali della sede operativa per l'accoglienza degli utenti e propri bisogni;
- garantire che gli operatori e i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie competenze e di operare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, relative ai volontari degli E.T.S.;
- garantire il rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo cui l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente, da parte dell'ente del Terzo settore tramite cui opera, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfetari. Le spese possono essere rimborsate anche tramite autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e previa delibera dell'organo sociale competente sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per cui tale modalità è ammessa;
- garantire il rispetto della dignità personale e sociale degli utenti, nonché delle loro convinzioni religiose e delle opinioni politiche.

ART. 5 – ATTREZZATURE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'*Associazione* mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione, automezzi di proprietà dell'*associazione* e/o in comodato e automezzi omologati per il trasporto di persone con disabilità e garantisce che i mezzi impiegati rispettino, per tutta la durata del servizio, i seguenti requisiti:

- aver effettuato la revisione periodica nei termini previsti dalla normativa vigente;
- possedere tutti i requisiti di idoneità alla circolazione e all'omologazione ed essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione dei veicoli, così come disposto dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, comprese altresì quelle che impongono l'uso di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini, ai sensi del Decreto Legislativo 150/2006;
- circolare muniti di carta di circolazione, certificato assicurativo e di ogni ulteriore documento prescritto
- essere utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni indicate nei documenti di circolazione;
- essere idonei all'attività da espletare e privi di vizi o difetti di funzionamento.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il *Comune* si impegna a:

- fornire all'*Associazione* ogni informazione utile e necessaria per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- individuare, per ciascun Settore e progetto, le modalità di coordinamento tra l'attività dei volontari e quella istituzionale svolta dagli Uffici comunali;
- stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla proprietà dei locali concessi all'*Associazione*, specificatamente individuati all'art. 2 della presente convenzione;
- rimborsare le spese sostenute dall'*Associazione* secondo le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 8 della presente convenzione;
- riconoscere l'autonomia dell'*Associazione* nello svolgimento delle proprie attività statutarie, purché esse non compromettano il regolare svolgimento delle attività previste in convenzione.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ E IMPEGNI TRA LE PARTI

La titolarità della gestione delle attività previste dalla presente convenzione è in capo al *Comune*, mentre l'organizzazione dei volontari impegnati nei progetti è affidata al rappresentante dell'*Associazione* formalmente ed espressamente individuato.

I Responsabili della gestione vigilano reciprocamente sullo svolgimento dei rispettivi impegni, avendo cura di verificare che le attività oggetto della presente convenzione siano svolte secondo le modalità previste dagli articoli precedenti, nonché in modo tecnicamente corretto e nel rispetto della normativa specifica di settore.

Le parti si impegnano a collaborare al fine di garantire la migliore realizzazione delle attività e, in particolare:

- a fornire reciprocamente ogni informazione utile e necessaria per l'espletamento delle attività e degli adempimenti connessi alla presente convenzione;
- a individuare e concordare le modalità di coordinamento tra l'attività dei volontari e quella istituzionale svolta dagli Uffici comunali.

ART. 8 – RIMBORSO DELLE SPESE E RENDICONTAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 il *Comune* riconosce un rimborso spese così determinato:

PROGETTO 1 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

- 1) **Rimborso chilometrico** pari ad **euro 0,25/km** per le attività di cui al Progetto n. 1, a copertura delle seguenti spese:
 - ✓ carburante,
 - ✓ parcheggi, pedaggi autostradali,
 - ✓ manutenzioni ordinarie e straordinarie dei veicoli;
- 2) **Spese amministrative**, come di seguito specificate:
 - ✓ gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa dei volontari, che l'*Associazione* è tenuta a stipulare ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - ✓ i costi dei premi assicurativi degli automezzi impiegati, in quanto costi fissi non proporzionali ai chilometri percorsi;
 - ✓ quota parte relativa al costo del personale dipendente della rete associativa dedicato al coordinamento e all'amministrazione delle attività di volontariato (pari

al 5% dei rimborsi totali riconosciuti ad Auser volontariato di Presezzo e dovuti da quest'ultima ad Auser comprensoriale di Bergamo).

L'importo del rimborso chilometrico potrà essere oggetto di adeguamento, previo accordo tra le parti.

La liquidazione del rimborso mensile spettante all'*Associazione* avverrà previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei km. percorsi nel singolo mese.

PROGETTO 2 – UFFICIO SEGRETERIA

PROGETTO 3 – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE

Per i Progetti n. 2 e n. 3 è riconosciuto un contributo forfettario annuo pari complessivamente ad **€ 500,00.** (cinquecento/00)

Il pagamento del contributo forfettario avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

PROGETTO 4 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Il rimborso delle spese relative al Progetto n. 4 è ricompreso nelle rendicontazioni dei pagamenti di cui al Progetto n. 1.

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del *Comune* se non preventivamente concordato.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il *Comune* si impegna a rimborsare all'*Associazione* le spese rientranti nei progetti oggetto della presente convenzione.

Le liquidazioni saranno effettuate dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso completa della relativa documentazione.

Per ciascun progetto, tutta la documentazione giustificativa dovrà essere conservata presso la sede dell'*Associazione* e resa disponibile in caso di controlli o verifiche disposte dal *Comune*.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'*Associazione* è tenuta ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si obbliga a comunicare al *Comune* gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'*Associazione* è tenuta, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 11 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbligano a rispettare tutte le norme e gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e

del Regolamento (UE) 679/2016, nei limiti degli obblighi e delle finalità di gestione del rapporto convenzionale.

L'*Associazione* assicura lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti il trattamento dei dati personali. Dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri volontari e/o incaricati e dei responsabili del trattamento. Al riguardo, consegnerà al *Comune* apposita formale comunicazione relativa al proprio Responsabile e agli Incaricati per il trattamento dei dati, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

L'*Associazione* è responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri volontari e/o dipendenti, dei consulenti o altri operatori di cui dovesse avvalersi a qualunque titolo. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il *Comune* nei termini previsti dalle leggi e normative in materia.

ART. 12 – VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

La verifica delle attività di volontariato di cui alla presente convenzione, avviene mediante incontri periodici tra l'*Associazione* ed il *Comune* anche ai fini del coordinamento e della collaborazione di cui al precedente art. 7.

Potranno essere adottate ulteriori forme di verifica dei risultati, previo accordo tra i Responsabili comunali competenti e l'*Associazione*.

ART. 13 – SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE IN CONVENZIONE

L'*Associazione* è tenuta a comunicare tempestivamente ai competenti Uffici comunali l'insorgere di circostanze che possano impedire o ridurre le attività di volontariato previste in convenzione

ART. 14 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di quattro (4) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e precisamente dal 1/09/2026 al 31/08/2030.

ART. 15 - REVOCA DEL RAPPORTO

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con preavviso di almeno due (2) mesi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

In caso di recesso da una delle due parti, il *Comune* rimborserà all'*Associazione* le spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

ART. 16 – DISCIPLINA FISCALE

All'*Associazione*, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si applicano le agevolazioni di natura fiscale previste dal "Titolo X Regime fiscale degli enti del terzo settore" del D.Lgs. n.117/2017, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, il Foro competente è quello di Bergamo

ART. 18 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e comma 5 della L. n. 117/2017.

Per tutto quanto qui non previsto e normato, *Comune* ed *Associazione* rinviando al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

Comune ed *Associazione*, letta la presente convenzione, ritenendola conforme alla loro volontà, la approvano, la confermano in ogni paragrafo, e la sottoscrivono.

Per il Comune di Presezzo

Il Presidente Auser Volontariato di Presezzo

Auser Volontariato - Provinciale di Bergamo, in qualità di centro regolatore e di titolare dei rapporti con le istituzioni e i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso, autorizza la sottoscrizione della presente convenzione.

Firma per presa visione